

visto dal vigente contratto collettivo decentrato integrativo (CID), compete uno specifico incentivo a titolo di produttività finanziato annualmente all'interno delle risorse di cui al comma 1 e corrisposto in un'unica soluzione secondo i risultati del sistema permanente di valutazione conseguiti nell'anno di riferimento.

Capo III

Disposizioni in materia di Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità

Art. 8

Modifica alla legge regionale 24 settembre 2010, n. 11

1. L'articolo 2 (Efficacia della legge) della legge regionale 24 settembre 2010, n.11 (Norme per la copertura delle perdite di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale - SSR), è abrogato.

Art. 9

Modifiche alla legge regionale 24 settembre 2010, n. 12

1. Alla legge regionale 24 settembre 2010, n. 12 (Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 1

(Sospensione effetti norme diverse)

1. Fino all'emanazione di sentenza da parte della Corte costituzionale, sono sospesi gli effetti dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 2, degli articoli 13 e 15, dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16, degli articoli 17 e 18, dei commi 1, 6 e 8 dell'articolo 19, dell'articolo 20, dei commi 1, 4, 5 e 6 dell'articolo 21, del comma 1 dell'articolo 22 e degli articoli 26 e 30 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4

(Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali).”;

b) l'articolo 4 (Efficacia della legge) è abrogato.

Art. 10

Abrogazione dell'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2009, n. 27

1. L'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche), è abrogato in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale 15 novembre 2010, n.333.

Art. 11

Accordo per l'approvazione del Piano di rientro - Adempimenti

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di rientro, di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico di cui all'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Puglia sottoscritto in data 29 novembre 2010, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), la Giunta regionale è incaricata di provvedere con propri atti, previo parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 44 (Attribuzioni della Giunta regionale) della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia) e successive modifiche e integrazioni,.

2. La Giunta regionale è incaricata di provvedere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'armonizzazione dei sistemi di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo econo-

mico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dalle lettere a) e b) del comma 1 sexies dell'articolo 79 del d.l. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. 133/2008, come modificato dall'articolo 41, comma 6 ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni e dai decreti ministeriali attuativi.

3. Con proprio provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede alla ricognizione delle dotazioni organiche e della spesa del personale delle aziende ed enti pubblici del SSR con riferimento a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), e dell'articolo 2, commi 71 e 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010).

4. Il provvedimento di cui al comma 3 contiene, altresì, un piano dettagliato di rientro della spesa del personale entro i limiti di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 565, della l. 296/2006, dell'articolo 2, commi 71 e 73, della l. 191/2009 e nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale 15 novembre 2010, n. 333 e dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, da realizzarsi nel periodo di vigenza del Piano di rientro, di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della l. 311/2004, della Regione Puglia approvato con

Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Puglia, sottoscritto in data 29 novembre 2010, salvaguardando comunque il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) come stabiliti dalle disposizioni vigenti.

5. In connessione con i processi di riorganizzazione previsti dal Piano di rientro 2010-2012, ivi compresa la razionalizzazione della rete ospedaliera con l'attivazione e potenziamento delle attività di assistenza domiciliare, delle cure intermedie e delle attività di riabilitazione domiciliare e ambulatoriale per la non autosufficienza e la disabilità fisica, psichica e sensoriale, con provvedimento di Giunta regionale, da adottarsi previo parere delle Commissioni consiliari permanenti competenti, sono fissati gli indirizzi applicativi di cui all'articolo 2, comma 72, lettera b), della l. 191/2009.

Art. 12

Norme in materia di attività libero professionale intramoenia

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal Piano di rientro di cui all'Accordo sottoscritto in data 29 novembre 2010, la Giunta regionale, con specifico provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle intese Stato-Regioni e dei vigenti contratti e accordi collettivi, le modalità uniformi di esercizio dell'attività libero professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari nell'ambito delle aziende ed enti del SSR.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 disciplina, inoltre:

- a) le modalità per la definizione annuale dei volumi di attività istituzionale dovuti;
- b) le modalità per la determinazione dei volumi di attività libero professionale complessivamente erogabili che, ai sensi delle leggi e contratti vigenti, non possono superare quelli istituzionali né prevedere un impegno orario superiore a

- quello contrattualmente dovuto e che devono realizzare effettivamente un abbattimento dei tempi e delle liste di attesa;
- c) le tariffe massime da applicarsi su tutto il territorio regionale per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia;
 - d) la percentuale da applicare all'ammontare delle tariffe al fine di riconoscere alle aziende ed enti del SSR una quota a copertura dei costi di gestione;
 - e) le modalità per conseguire un allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramoenia;
 - f) la costituzione a livello aziendale di appositi organismi paritetici con le OS di verifica, anche con l'intervento del collegio di direzione, e l'indicazione delle sanzioni da adottare in caso di violazioni alle norme, contratti, intese e altre disposizioni da parte del personale medico, sanitario e veterinario;
 - g) la gestione nell'ambito del sistema di prenotazione e accesso alle prestazioni sanitarie (CUP) di tutte le prestazioni offerte in regime di libera professione e alla tenuta e gestione di una contabilità separata che deve tener conto di tutti i costi diretti e indiretti, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e successive modificazioni;
 - h) le modalità per garantire, da parte dei dirigenti veterinari, l'effettuazione delle prestazioni libero professionali con gli adattamenti necessari in relazione alle tipologie dei destinatari e alle specifiche caratteristiche dell'attività;
 - i) le modalità di esecuzione del monitoraggio e del controllo dell'attività libero professionale, in modo da rilevare il volume di attività dedicato all'attività istituzionale e all'attività libero professionale, da garantire che il suo svolgimento non vada a detrimento dell'attività istitu-

zionale e di verificare l'eventuale insorgenza di conflitti di interessi o di situazioni che comunque implicino forme di concorrenza sleale definendo anche le relative misure sanzionatorie.

3. Nelle more dell'approvazione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, le tariffe per l'attività libero professionale intramoenia sono bloccate a quelle approvate al 30 giugno 2010 e non possono essere modificate.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la percentuale di partecipazione regionale alla spesa per prestazioni libero professionali in regime di ricovero, di cui all'articolo 29 (Riqualficazione dell'assistenza sanitaria in regime libero professionale) della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), è fissata al 50 per cento.

Art. 13

Esenzione ticket per visite ed esami specialistici

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per motivi di reddito, di cui all'articolo 8, comma 16, della l. 537/1993 e successive modificazioni e integrazioni, con le specificazioni introdotte dal d.l. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008, è riconosciuta esclusivamente:

- a) ai cittadini di età inferiore a sei anni o superiore a sessantacinque anni, appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo non superiore a euro 36.151,98;
- b) ai titolari di pensione sociale e loro familiari a carico;
- c) ai titolari di pensione al minimo aventi età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a

euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico;

- d) ai disoccupati e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico;
- e) agli inoccupati e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico;
- f) ai lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico;
- g) ai lavoratori in mobilità e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico.

2. La Giunta regionale disciplina le modalità di riconoscimento e fruizione delle esenzioni di cui al presente articolo.

3. L'articolo 6 (Esenzione ticket disoccupati) della legge regionale 23 dicembre 2008, n.45 (Norme in materia sanitaria), è abrogato.

4. L'articolo 24 (Esenzione ticket per visite ed esami specialistici) della legge regionale 31 dicembre 2009, n.34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia), così come modificato dall'articolo 34 della l.r. 4/2010, è abrogato.

Art. 14

Norme in materia di Commissariamento delle aziende sanitarie

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale, in caso di vacanza dell'ufficio di Direttore generale per dimissione, per decadenza, per scadenza dell'incarico o in presenza di provvedimento del giudice amministrativo in relazione all'atto di nomina, ove per comprovati motivi non possa provvedere alla nomina del Direttore generale entro i sessanta giorni previsti dall'articolo 3 bis, comma 2, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i., può procedere intuitu personae all'affidamento dell'incarico a un Commissario straordinario.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 bis, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. da verificarsi ad avvenuta nomina.

3. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 rimane in carica fino alla nomina del Direttore generale, che, comunque, deve essere effettuata dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla vacanza dell'ufficio.

4. Per le aziende ospedaliero-universitarie la nomina del Commissario straordinario avviene d'intesa con l'università degli studi competente per territorio.

5. Al Commissario straordinario spetta il compenso stabilito per i Direttori generali delle aziende ed enti pubblici del Servizio sanitario della Regione Puglia.

6. L'articolo 21 (Gestione commissariale delle Aziende USL e ospedaliere) della legge regionale 5 giugno 1997, n.16 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999), è abrogato.

Art. 15***Organi e organizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico***

1. All'articolo 14 (Organi e organizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "De Bellis" e "Oncologico") della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005), come modificato dalla legge regionale 22 novembre 2005, n.14, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Organi e organizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "De Bellis" e "Giovanni Paolo II";
- b) al comma 1 la parola: "Oncologico" è sostituita dalle seguenti: "Giovanni Paolo II";
- c) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8 bis. In caso di vacanza dell'ufficio di Direttore generale per dimissione, per decadenza, per scadenza dell'incarico o in presenza di provvedimento del giudice amministrativo in relazione all'atto di nomina, ove per comprovati motivi non possa provvedere alla nomina del Direttore generale entro i sessanta giorni previsti dall'articolo 3 bis, comma 2, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i., il Consiglio di indirizzo e verifica (CIV) provvede secondo quanto previsto dalle norme regionali in materia di commissariamento delle aziende sanitarie.";
- d) al primo periodo del comma 9 le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento";
- e) al secondo periodo del comma 9 le parole: "35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "25 per cento";
- f) al comma 9-bis dopo la parola "provvedimento" sono inserite le seguenti: "della Giunta regionale".

2. Le lettere d) ed e) del comma 1 del presente articolo si applicano in caso di nuove nomine effet-

tuate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16***Accesso servizi InnovaPuglia Spa***

1. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa, le aziende sanitarie e gli enti pubblici del SSR per lo svolgimento di attività e servizi informatici e telematici possono avvalersi di InnovaPuglia SPA, alle medesime modalità, condizioni e limitazioni stabilite per la fruizione di tali attività e servizi da parte della Giunta regionale.

Art. 17***Proroga termini budget sanitari***

1. In deroga all'articolo 17 della legge regionale 30 dicembre 1994, n.38 (Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), il termine per l'adozione del bilancio economico preventivo relativo all'esercizio 2011 da parte delle aziende sanitarie, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e dell'Agenzia regionale sanitaria (ARES) è prorogato al 31 gennaio 2011.

Art. 18***Iscrizione e utilizzo della quota 5 per mille dell'IRPEF***

1. E' istituito nella parte entrate del bilancio di previsione, nell'ambito della UPB 01.02.03, il capitolo 1021000, la cui declaratoria è "Proventi della quota 5 per mille dell'IRPEF in favore della Regione Puglia" e corrispondente e vincolato capitolo di parte spesa 785012, UPB 05.02.01, la cui declaratoria è "Spese per interventi straordinari di grave indigenza, finanziati con i fondi del 5 per mille IRPEF devoluto alla Regione Puglia", con

uno stanziamento per l'anno 2011, in termini di competenza e cassa, di euro 12.368,60.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Giunta regionale, con proprio atto, definisce le finalizzazioni dei fondi assegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'annualità precedente e assegna alla competenza del Servizio programmazione sociale e integrazione socio-sanitaria gli adempimenti esecutivi.

Art. 19

Modifica dell'articolo 12 della l.r. 4/2010

1. Al comma 6 dell'articolo 12 (Processo di accreditamento al Servizio sanitario) della l.r. 4/2010, le parole: "al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2011".

Art. 20

Modifiche e integrazioni all'articolo 49 della l.r. 19/2006

1. All'articolo 49 della l.r. 19/2006 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) il comma 8, come modificato dall'articolo 48, comma 1, lettera a), della l.r. 4/2010, è sostituito dal seguente:

"8. In ogni caso il termine di cui ai commi 5 e 7, da definirsi dai Comuni in relazione all'entità e all'impegno finanziario richiesto per l'adeguamento agli standard, non può essere superiore a quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 64. Tale termine è prorogato di un ulteriore anno dopo la scadenza di cui sopra esclusivamente per le strutture e i servizi per i quali entro il 6 febbraio 2011 si dichiara al Comune competente, con la necessaria documentazione a supporto, l'avvenuto avvio delle procedure per la realizzazione dei lavori di adeguamento ovvero l'avvenuta candidatura del progetto

definitivo di adeguamento nell'ambito di una delle procedure regionali attivate per la concessione di finanziamenti a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari per l'infrastrutturazione sociale e socio sanitaria del territorio pugliese.";

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

8 bis. Con apposito provvedimento della Giunta regionale sono definite le direttive ai Comuni per le procedure e la modulistica necessarie per formulare la richiesta di proroga dell'autorizzazione provvisoria da parte del soggetto titolare della stessa, ove ricorrano i casi di cui al comma 8."

Capo IV

Disposizioni in materia di Agricoltura

Art. 21

Anticipazioni finanziarie ai Consorzi di bonifica

1. La Regione, nelle more dell'approvazione delle nuove norme in materia di riordino dei Consorzi di bonifica, provvede ad erogare per l'anno 2011 ai Consorzi di bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia, Ugento Li Foggi, a titolo di ulteriori anticipazioni, fino alla concorrenza di euro 14 milioni e 500 mila, le somme occorrenti per far fronte alle ordinarie spese di gestione quali:

- a) spese di funzionamento;
- b) spese per il pagamento degli emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- c) spese per il pagamento dei consumi, anche pregressi, di acqua ed energia elettrica sia per uso civile che per uso agricolo;
- d) spese per il pagamento delle quote del contributo associativo dovuto da ciascun consorzio all'Unione regionale delle bonifiche;
- e) spese per il pagamento degli oneri, a carico dei consorzi, spettanti ai dipendenti collocati in quiescenza fino al 31 dicembre 2011.